



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

**LORELLI QUIRINO**, Presidente

**SERAO GIUSEPPE**, Relatore

**GRAZIADEI CARLO**, Giudice

in data 19/01/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 7/2016 depositato il 12/01/2016

**proposto da**

Ricorrente\_1 - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Comune di Ledro - Via Vittoria 5 38067 Ledro TN

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2010000064 I.C.I. 2010

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente\_1, con ricorso depositato il 12/1/2016, ha impugnato l'avviso di accertamento n.° 20100000664, prot.14671 del 27/10/2015, notificato dal Comune di Ledro il 29/10/2015, quanto all'irrogazione delle sanzioni, prestando acquiescenza alla richiesta di pagamento delle imposte indicate nell'atto impugnato.

Lamenta la ricorrente, l'illegittimità della sanzione di parziale versamento irrogata nell'atto impugnato per carenza del requisito soggettivo ex art. 5 D. Lgs. n.° 472/1997; fa istanza di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata applicativa degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n.° 504/1992.

Si è costituito in giudizio il Comune di Ledro, depositando controdeduzioni in data 16/2/2016, a firma del Sindaco pro-tempore, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il Comune evidenzia l'impossibilità di disapplicare le sanzioni e gli interessi sul recupero di imposta, ai sensi di quanto disposto dalla L. n.° 342 del 2000, art. 74, non ricorrendone i presupposti nel caso specifico analizzato; chiede quindi il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

All'udienza di discussione della causa del 19/1/2024, la stessa, è stata quindi decisa.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, il Collegio deve valutare la regolarità della costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale avvenuta con comparsa a firma diretta del Sindaco.

Tale forma di costituzione di un Comune nel giudizio tributario deve ritenersi irregolare a termini dell'art.11, comma 3 del D. Lgs. n.° 546/1992, nel testo vigente *illo tempore*, per il quale *“L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio”*, anche alla luce della interpretazione letterale e tassativa della disposizione data dalla S.C. (cfr.: Cass. civ., Sez.V, 21 marzo 2007, ord. n.° 6727; Sez. V, 22 giugno 2007, n.° 14637; Sez.V, 9 giugno 2009, n.°13230).

Nemmeno soccorre, in senso contrario, lo Statuto comunale, il quale, non prevede un potere del Sindaco di rappresentare il Comune, costituendosi direttamente, con atti a propria firma, nelle liti che coinvolgono la pubblica amministrazione.

In conclusione, va quindi dichiarata la irregolarità della costituzione del Comune nel presente giudizio.

Nel merito, rileva il Collegio come la questione possa essere decisa con richiamo espresso ai principi fissati dalla S.C., Sezione tributaria, nelle decisioni n.° 23895/2022, n.°1738/2023 e n.° 15078/2023, alle quali si intende aderire.

Questo Collegio osserva che la Corte di legittimità (cfr. Cass. del 24/06/2015, n.° 13076; Cass. del 24/2/2014, n.°4394; Cass. del 12/2/2014, n.° 3113; Cass. del 28/11/2007, n.° 24670) è ripetutamente intervenuta a definire l'ambito di non debenza delle sanzioni enunciando i seguenti principi di diritto: per <incertezza normativa oggettiva tributaria> deve intendersi la situazione giuridica oggettiva che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa,

e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica

sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal d.lgs. 18 dicembre 1997 n.° 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva edell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.

L'essenza del fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva si può rilevare attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo, e che sono stati individuati a titolo di esempio e, quindi, non esaustivamente: 1) nella difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge; 2) nella difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) nella difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) nella mancanza di informazioni amministrative o nella loro contraddittorietà; 5) nella mancanza di una prassi amministrativa o nell'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) nella mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) nella formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei giudici, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale; 8) nel contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) nel contrasto tra opinioni dottrinali; 10) nell'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.

Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione.

Ora va considerato che la situazione di obiettiva incertezza in ordine alla fattispecie che occupa - vale a dire computabilità o meno delle turbine e degli altri impianti nel calcolo per la determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche ai fini ICI - emerge dal fatto che per superare detta incertezza normativa, oggetto di pronunce dissonanti della giurisprudenza anche di legittimità (v. Cass. n.° 26064/2006, in motivazione, punto 6.3; Cass. n.° 22691/2009), è stata introdotta la norma di interpretazione autentica dell'art.4 r.d.l. del 13 aprile 1939, n.° 652 con d.l. 31 marzo 2005, n.° 44, art. 1- *quinquies*, convertito in legge 31 maggio 2005, n.° 88 (la quale ha disposto che *<Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, limitatamente alle centrali elettriche, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento>*).

La norma individua, dunque, nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale prescrivendo che debbano essere considerati non solo i fabbricati censiti in catasto con la categoria D), ma anche gli impianti mobili ad essi connessi e necessari per la produzione di energia elettrica.

L'art.1-*quinquies* cit. è stato causa di una obiettiva incertezza circa la concreta individuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati al fine di incrementare il valore dell'impianto e circa il valore da attribuire agli stessi, tenuto conto della vetustà e dell'obsolescenza.

In proposito il Collegio condivide le motivazioni già espresse dalla S.C. in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente scrutinio ed in particolare nella sentenza n.° 23895/2022.

Con tale pronuncia si è riconosciuta la sussistenza di una incertezza normativa oggettiva derivante dalla indeterminatezza relativa alla individuazione dei beni da assoggettare ad ICI anche dopo l'entrata in vigore della menzionata normativa, tenuto conto che, con la Circolare dell'agenzia del territorio n.° 6/T del

30.11.2012, l'Amministrazione Finanziaria aveva risolto i dubbi interpretativi solo successivamente all'entrata in vigore dell'art.1- *quinques* cit..

Riscontrata un'ipotesi di incertezza oggettiva quanto all'individuazione ed ai criteri di determinazione della rendita ai fini ICI ai beni come quelli in esame, nella fattispecie oggetto del presente scrutinio assume, poi, rilievo la condotta tenuta dalla contribuente la quale ha impugnato l'avviso di accertamento unicamente quanto alla comminazione delle sanzioni e non quanto alla definizione dell'imposta dovuta, il che denota l'assenza di qualsivoglia condotta elusiva da parte della contribuente.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione del fatto che i principi della S.C., si sono consolidati solo dopo la presentazione del presente ricorso.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, richiesta, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e dichiara non dovute le sanzioni di cui all'atto impugnato.

Spese compensate.